

REGOLAMENTO

PER

PIO ALBERGO TRIVULZIO

DELIBERATO DAL

Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi

in Seduta 24 Marzo 1899

ED APPROVATO DALLA

Giunta Provinciale Amministrativa

addì 17 Maggio 1899



MILANO

DITTA GIORGIO MURARI

Via Torino 42

1899

REGOLAMENTO

PER

PIO ALBERGO TRIVULZIO

DELIBERATO DAL

Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi

in Seduta 24 Marzo 1899

ED APPROVATO DALLA

Giunta Provinciale Amministrativa

addì 17 Maggio 1899



MILANO

DITTA GIORGIO MURARI

Via Torino 42

1899.



CAPITOLO I.

Consiglio - Presidente - Delegato del Consiglio.

Art. 1. — Il Pio Albergo Trivulzio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi.

Spetta esclusivamente al Consiglio il deliberare sugli oggetti seguenti:

- a)* riforme organiche e regolamentari, e disposizioni disciplinari a seconda del § 5° dello Statuto;
- b)* nomine al ricovero;
- c)* stipulazione dei contratti di somministrazioni;
- d)* nomine e disposizioni relative al personale degli impiegati e ratifica delle nomine e dimissioni del personale di servizio.

Art. 2. — Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza del Pio Albergo sotto ogni riguardo morale, igienico ed economico.

Art. 3. — Il Consiglio elegge ogni anno nel proprio seno un Delegato. Questo rappresenta il Consiglio presso l'Istituto per curarne il buon governo; si accerta con frequenti visite del regolare andamento dell'Istituto, ed imparte tutte quelle disposizioni che reputa necessarie allo scopo, in quanto non siano di competenza del Presidente o del Consiglio.

Art. 4. — Ogni membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto per verificarne l'andamento e per prendere, in seno al Consiglio stesso, l'iniziativa dei provvedimenti che reputi del caso.

CAPITOLO II.

Ammissione dei ricoverandi.

Art. 5. — Il numero delle persone a cui dà ricovero il Pio Albergo è determinato dal Consiglio, in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

Art. 6. — I requisiti necessari per essere ammessi nel Pio Albergo sono:

- a) la miserabilità;
- b) la cittadinanza italiana e il domicilio continuato da un decennio nel comune di Milano;
- c) la sana costituzione fisica, e l'aver superato il vaiolo naturale, o subito con effetto la vaccinazione;
- d) l'aver compiuto il settantesimo anno di età, salvo le speciali fondazioni;
- e) la buona condotta morale.

Art. 7. — La nomina è fatta dal Consiglio, al quale debbono essere indirizzate le domande, corredate dagli allegati comprovanti i requisiti di cui all'art. 6 e lo stato di famiglia. — Per il ricorrente unito in matrimonio occorre inoltre il consenso dell'altro coniuge.

Art. 8. — I ricorrenti nominati dal Consiglio non sono accettati nel Pio Albergo ove non vengano riconosciuti in buone condizioni di salute all'atto dell'ammissione, per il che devono essere sottoposti a visita medica.

Art. 9. — Per le nomine di diritto privato e per le speciali fondazioni, il Consiglio verifica se concorrano nei ricorrenti e nei proposti i titoli prescritti e li accetta al ricovero, previa le pratiche menzionate nell'art. 8.

CAPITOLO III.

Direzione.

Art. 10. — La direzione del Pio Albergo è affidata al Medico-chirurgo primario, il quale invigila al buon andamento dell'Istituto, all'osservanza delle discipline che lo reggono, perchè in tutti i servizi interni sia curato l'indirizzo igienico per meglio assicurare ai ricoverati, secondo la loro condizione, la conservazione in istato di sanità e una completa assistenza.

Art. 11. — Il Direttore alloggia presso l'Istituto nei locali che gli vengono assegnati, a titolo di emolumento, dal Consiglio.

Art. 12. — Il Direttore ha dipendenza immediata dal Consigliere Delegato, e corrisponde direttamente anche col Presidente e col Consiglio per speciali oggetti di servizio, informandone però sempre il Delegato.

Art. 13. — Quando alcuno degli impiegati superiori addetti al Pio Istituto manchi al proprio dovere, il Direttore è tenuto a richiamarlo, salvochè non credesse necessario presentare rapporto al Presidente per mezzo del Delegato.

Art. 14. — Egli applica, a termini dell'art. 58, le misure disciplinari ai ricoverati e propone al Delegato, al Presidente, al Consiglio l'applicazione delle punizioni più gravi di loro competenza.

Art. 15. — Prende visione, per notizia, e controfirma, oltre a quelli per il servizio sanitario, anche i registri, i libri, i ruoli relativi all'azienda economica interna, esponendo direttamente al Presidente le sue eventuali osservazioni.

Art. 16. — Alla fine di ogni anno trasmette al Consiglio un rapporto sulle condizioni morali, igieniche ed economiche

del Pio Istituto, unendovi, con le proprie osservazioni, il rapporto dell'Ispettore-Economo, e propone quei provvedimenti che reputi opportuni al miglior andamento della Casa.

Art. 17. — Presenta al Delegato le proposte per le vacanze degli impiegati superiori e tiene nota, in apposito registro, di tutte le assenze tanto sue che del personale superiore, segnandone le cause e la durata.

Il Direttore non può assentarsi senza permesso del Delegato; nelle assenze di lui la direzione è assunta dall'Ispettore Economo.

Nei casi impreveduti e finchè non venga altrimenti disposto, provvedono d'accordo il Presidente e il Delegato secondo le circostanze.

Art. 18. — Al Direttore è consentito l'esercizio della libera pratica professionale compatibilmente coi doveri del suo ufficio.

CAPITOLO IV.

Ispettore-Economo. — Ufficio d'Economato.

Art. 19. — L'Ispettore-Economo è l'organo immediato della direzione ed ha la responsabilità dell'effettiva e costante applicazione delle discipline di tutti i servizi interni, e dell'andamento economico-amministrativo del Pio Albergo.

Art. 20. — La carica di Ispettore-Economo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Albergo. Egli alloggia presso l'Istituto nei locali che gli vengono assegnati dal Consiglio a titolo di emolumento.

Art. 21. — Presta una malleveria di L. 5000.

Art. 22. — L'Ispettore-Economo ha dipendenza immediata dal Direttore, ma può corrispondere direttamente, dandogliene avviso, col Delegato, col Presidente, col Consiglio

sugli oggetti di servizio attinenti alla gestione economico-amministrativa.

Art. 23. — L'Ispettore-Economo non può assentarsi se non con licenza del Direttore e del Delegato, i quali, occorrendo, ne informano il Consiglio.

Art. 24. — D'accordo col Delegato e col Direttore assume e licenzia il personale di servizio, dandone partecipazione al Consiglio e chiedendone la ratifica.

Art. 25. — Sorveglia quotidianamente la qualità e quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la regolare distribuzione di essi.

Ha l'immediata vigilanza delle sale di convegno e di lavoro; cura la pulitezza dei ricoverati e ne sorveglia la condotta, applicando al bisogno le misure punitive di sua competenza o promuovendo quelle più gravi dai superiori.

Art. 26. — Cura l'esatta osservanza degli orari stabiliti e sovrintende al buon ordine interno, assicurandosene con frequenti visite al refettorio durante il pranzo e la cena; alle sale di lavoro, quando vi siano raccolti i ricoverati; di notte tempo nei dormitori e nelle infermerie; e in queste, anche durante la distribuzione del vitto e l'ingresso degli esterni presso gli ammalati.

Art. 27. — Spetta all'Ispettore-Economo di concedere i permessi di assenza ai ricoverati ed al personale di servizio; di designare al Direttore i decani, le decane e il sorvegliante alle sale di lavoro degli uomini; di applicare o proporre che siano applicate, secondo i casi e a norma delle istruzioni interne, le pene disciplinari agli inservienti, che turbassero l'ordine del Pio Albergo e ne trasgredissero le regole di servizio.

Art. 28. — Al verificarsi di ogni vacanza nei posti di fondazione speciale o di patronato particolare ne dà avviso al Consiglio.

Art. 29. — Sopra apposite schede tiene in evidenza il

movimento giornaliero dei ricoverati e del personale di servizio.

Art. 30. — Alla fine di ogni anno consegna al Direttore per il Consiglio il suo rapporto sull'andamento economico-disciplinare dell'Istituto e l'elenco nominativo dei ricoverati con le rispettive giornate di presenza.

Art. 31. — Tiene il ruolo del personale di servizio, delle giornalieri e quello dei ricoverati che lavorano per conto del Pio Albergo e lo presenta mensilmente al Direttore con l'indicazione dei singoli assegni per l'approvazione.

Compila le notifiche da trasmettersi all'ufficio di anagrafe.

Art. 32. — Assiste allo spoglio degli stipetti in uso dei ricoverati, tiene in deposito e registra gli effetti preziosi, i valori, i denari e quant'altro vi avesse rinvenuto.

Art. 33. — Propone al Consiglio, per mezzo del Direttore, le riparazioni e migliorie che ritenesse necessarie ai locali del Pio Albergo; per le piccole riparazioni promuove i provvedimenti dell'ufficio tecnico.

Per le riparazioni ai mobili ed alle suppellettili provvede coi fondi speciali che ha a disposizione, sentito il Direttore.

Art. 34. — Per gli acquisti dei generi e per le spese di qualche entità che non fossero vincolate da contratti già stipulati, come di regola, dal Consiglio, riferisce al Consiglio medesimo, e fa le proposte autorizzategli dal Direttore.

Quattro mesi prima delle scadenze dei contratti ne dà notizia al Consiglio per la rinnovazione.

Art. 35. — L'Ispettore-Economo ha in consegna i magazzini, cura la buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli effetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi; tiene i relativi registri di carico e scarico, redige gli inventari mettendone in evidenza le variazioni; stacca le bollette di ordinazione che devono essere controfirmate dal Direttore.

Art. 36. — Compila, in concorso col Direttore e seguendo le istruzioni impartite dal Consiglio, lo schema del preventivo delle rendite e spese di gestione, che deve presentare ogni anno nel termine stabilito.

Art. 37. — Trasmette al Consiglio, per le disposizioni di pagamento, mensilmente e separatamente, ogni conto di somministrazioni fatte al Pio Albergo, il riepilogo mensile del movimento dei ricoverati e il prospetto del carico e scarico dei magazzini.

Art. 38. — Somministra alla guardaroba e agli appaltatori le merci necessarie per l'apprestamento della biancheria e del vestiario.

Art. 39. — Assume, pel servizio di guardaroba, quel numero di giornalieri che è richiesto dal bisogno, dandone notizia al Direttore.

Art. 40. — Alla fine di ogni settimana fa il preventivo del servizio di cucina per la settimana seguente, indicando la qualità e quantità dei cibi e lo sottopone al visto del Direttore.

Art. 41. — Ha l'incarico del pagamento di talune spese, (gas, acqua potabile, sale, compensi di lavori e prestazioni dei ricoverati, e simili), per le quali ha un fondo speciale; tiene nota di tutte le operazioni e alla fine di ogni mese trasmette la distinta dei pagamenti con le relative giustificazioni, per ottenere il reintegro di quel fondo.

Art. 42. — Assume la dirigenza dell'Istituto nei casi dell'art. 17.

Art. 43. — All'ufficio dell'Ispettore-Economo è addetto un applicato, il quale provvede alle scritturazioni, ha cura dell'archivio ed eseguisce tutte quelle incombenze interne che gli sono affidate dall'Ispettore-Economo, anche per lavori d'ordine in servizio della direzione dell'Istituto.

CAPITOLO V.

Distribuzione dei ricoverati — loro applicazione ai lavori e disciplina.

Art. 44. — Ad ogni ricoverato, all'atto dell'ingresso, è data comunicazione dei propri obblighi ed impegni verso il Pio Albergo, e vengono assegnati un numero d'ordine e un posto nelle sale di lavoro, nel refettorio e nel dormitorio.

Art. 45. — A seconda delle proprie forze ed attitudini ogni ricoverato è tenuto all'orario del lavoro. Non si consentono che i lavori compatibili con la salute dei ricoverati e con la disponibilità e il buon ordine dei locali.

Art. 46. — I ricoverati possono essere occupati in lavori o prestazioni in servizio della casa; le donne vengono occupate nella confezione della biancheria per la famiglia dei ricoverati.

Gli uni e le altre ricevono un compenso nei casi e nella misura da stabilirsi dall'Ispettore-Economo, sentito il Delegato.

Art. 47. — I lavori fatti dai ricoverati per proprio conto profittano ad esclusivo loro vantaggio.

Art. 48. — Per la confezione e lo spaccio di tali lavori i ricoverati non possono uscire dalla casa in giorni ed ore straordinarie se non dietro permesso speciale dell'Ispettore-Economo.

Art. 49. — Le discipline interne del Pio Albergo dispongono, a norma delle stagioni, quanto alla levata, al riposo, al silenzio, ai pasti, all'applicazione al lavoro, alle funzioni religiose, alla ricreazione, ai giorni e alle ore di uscita.

Art. 50. — Imperversando le vicissitudini atmosferiche, in tempo di neve, di gelo, di pioggia, di vento eccessivo, o in occasione di pubbliche feste e dimostrazioni, tanto il Direttore, quanto l'Ispettore-Economo possono, a meglio tutelare la salute, la sicurezza e la vita dei ricoverati, vietare a tutti indistintamente l'uscita.

Art. 51. — È in facoltà dell'Ispettore-Economo di concedere a titolo di premio, o per circostanze di famiglia, permessi eccezionali d'uscita. Nessuno dei ricoverati può pernottare fuori dello Stabilimento.

Art. 52. — L'Ispettore-Economo, preferibilmente di estate e di autunno, concede per turno, sentito il Direttore, il permesso di lasciare il Pio Albergo per un tempo non maggiore, di regola, di 30 giorni a chi ne faccia richiesta e possa allegarsi presso persona proba ed abbastanza provveduta, che si renda garante del mantenimento del ricoverato durante la vacanza.

Art. 53. — I ricoverati non possono, in caso di indisposizione o di malattia, decumbere nei dormitori; essi vengono trasportati nella infermeria.

Art. 54. — I ricoverati divenuti mentecatti e quelli colpiti da malattie contagiose possono essere mandati in appositi ospizi, osservate, in ogni caso, le speciali disposizioni delle leggi dello Stato per gli alienati di mente e per le malattie contagiose.

Art. 55. — I ricoverati più distinti per moralità ed intelligenza, purchè siano in buone condizioni di salute, vengono posti a capo delle varie sezioni, nei dormitori, col titolo di decani e decane e concorrono in particolare a mantenere e far mantenere la decenza, la pulitezza e il buon ordine nelle sezioni loro affidate. Sono tenuti a riferire all'Ispettore-Economo le infrazioni ai regolamenti da essi accertate.

Art. 56. — Ai ricoverati che demeritassero per cattiva condotta, indisciplina, insubordinazione o infedeltà, vengono

applicati per gradi i castighi, secondo la gravità o la ripetizione delle mancanze.

Art. 57. — Coloro che incorressero nelle pene stabilite per i delitti perdono per ciò stesso il diritto al ricovero.

Art. 58. — Le punizioni si distinguono per gradi: quelle di primo grado sono inflitte dall'Ispettore-Economo o dal Direttore; quelle di secondo grado dal Delegato e quelle di terzo grado dal Consiglio.

Sono di primo grado:

- l'ammonizione in ufficio;
- la privazione del vino una volta al giorno fino a cinque giorni;
- la privazione del passeggio e delle uscite per una settimana.

Sono di secondo grado:

la perdita degli assegni mensili pei ricoverati che attendono a qualche speciale servizio, applicabile soltanto quando si tratti di danni recati con azione materiale o per evidente trascuratezza;

- la privazione del passeggio e delle uscite per un mese;
- la privazione delle vacanze nell'anno.

La punizione *di terzo grado* consiste nella espulsione dal Pio Albergo.

Art. 59. — I ricoverati che abbandonano spontaneamente il Pio Albergo, rinunciando al beneficio, non possono più, di regola, essere riammessi.

Art. 60. — Nel caso di morte dei ricoverati, gli oggetti, le somme o i crediti, di cui fossero trovati possessori, si devolvono a profitto del Pio Albergo per rifusione di spese, fino alla dovuta concorrenza.

CAPITOLO VI.

Vitto e Vestiario.

Art. 61. — Tutti indistintamente i ricoverati hanno eguale trattamento e vestono alla foggia comune prescritta a seconda dei sessi.

Art. 62. — Il vitto giornaliero somministrato ai ricoverati, consiste:

- la mattina*, in una zuppa;
- al pranzo*, in pane, minestra, vino e una pietanza;
- la sera*, in pane, minestra, vino e companatico a seconda della stagione.

Art. 63. — Le razioni sono nella misura stabilita dalle speciali istruzioni per l'ufficio di economato.

Art. 64. — In alcune solennità e in determinate ricorrenze si danno trattamenti straordinari, a norma di speciali istruzioni del Consiglio o dei legati particolari.

CAPITOLO VII.

Servizio Sanitario.

Art. 65. — Il Servizio sanitario è affidato a tre Medici-chirurghi: il Medico-chirurgo primario, di cui all'art. 10, e due Medici-chirurghi aiutanti.

Il Primario e, sotto la sua direzione, gli aiutanti hanno l'obbligo della cura medico-chirurgica degli ammalati: è obbligo speciale degli aiutanti di tenere il protocollo d'infermeria, stendere le cedole cubicolari, compilare le tabelle

statistico-nosologiche mensili ed il relativo riassunto annuale, con un rendiconto clinico.

Art. 66. — Il Primario ha la direzione e l'intera responsabilità del servizio di infermeria e ne dà conto al Consiglio nel rapporto annuale di cui all'art. 16, ed eseguisce tutte quelle indagini, ispezioni e relazioni che gli fossero ordinate dal Delegato o dal Presidente, rispetto allo stato fisico dei ricoverati non che riguardo alla igiene del Pio Istituto.

Art. 67. — Gli Aiutanti coadiuvano il Primario, eseguendo gli ordini e praticando le visite agli ammalati loro assegnati. Il più anziano supplisce il Primario, per il servizio sanitario, nelle di lui assenze.

Gli Aiutanti praticano le visite ai ricoverandi all'atto della accettazione ed eseguono le rivaccinazioni.

Art. 68. — All'epoca dei bagni gli Aiutanti, ad invito della Direzione od anche dell'Ispettore-Economo, visitano i ricoverati prima che si recano al bagno, escludendone quelli che pel momento non potessero sopportarlo.

Gli aiutanti sono obbligati a rimanere, per turno, nello Stabilimento nelle ore destinate ai bagni per essere pronti alle eventuali chiamate.

Art. 69. — Le necropsie sono autorizzate od ordinate dal Medico Primario, previo assenso del Delegato; possono essere ordinate anche dal Consigliere-Delegato o dal Presidente. Esse vengono eseguite nel Luogo Pio, oppure nella sala anatomica della istituzione Loria, alla presenza, però, di almeno uno dei tre medici del Pio Albergo.

Art. 70. — I due Medici aiutanti sono obbligati ad una visita mattutina e ad una pomeridiana nelle ore stabilite dal Consiglio e secondo le istruzioni del Primario, e ad una ispezione serale nei rispettivi reparti. Devono inoltre accorrere alle chiamate di urgenza, sia di giorno che di notte, tenendosi per ciò in rapporto con la prima infermiera.

Art. 71. — Nei casi di dubbio grave il Primario potrà,

previa autorizzazione del Delegato, chiamare Medici e Chirurghi estranei all'Istituto.

Nei casi di operazione di alta chirurgia, il Medico-Primario decide se l'atto operativo debba essere praticato nel Pio Luogo, o se invece si debba trasportare l'operando all'Ospedale Maggiore.

Art. 72. — Gli Aiutanti hanno l'alloggio presso lo Stabilimento nei locali che loro vengono assegnati, a titolo di emolumento, dal Consiglio. Gli Aiutanti non possono assentarsi dalla città senza regolare permesso del Direttore, il quale dà notizia al Delegato e all'Ispettore-Economo dei permessi conceduti.

Art. 73. — Per sopperire ai bisogni del servizio medico durante la notte, una delle infermerie sarà sempre provvoluta dei medicinali più comunemente in uso nei casi urgenti; essi saranno tenuti chiusi in apposito armadio e non si potranno adoperare se non dietro ordinanza medica.

Art. 74. — Durante le assenze, tanto per il periodo delle regolari vacanze, che, per causa di malattia, quando non sia superato un mese di tempo, i due aiutanti non vengono suppliti da altri medici. Oltre il periodo di un mese per causa di malattia giustificata, potrà il Medico-Primario domandare al Consiglio un supplente straordinario.

CAPITOLO VIII.

Assistenti spirituali.

Art. 75. — Due Sacerdoti, col titolo di primo e secondo Assistente spirituale, prestano ai ricoverati, e specialmente agli ammalati, le cure proprie del loro ministero religioso, e sono tenuti alle funzioni di culto, quali sono determinate dalle istruzioni particolari e dall'orario.

Art. 76. — Gli Assistenti spirituali dietro le istruzioni concordate dal primo di essi col Direttore e coll'Ispettore-Economo, alternano fra loro gli orari di guardia ed il servizio presso gli ammalati.

Art. 77. — Gli Assistenti spirituali hanno alloggio nello stabilimento e non possono assentarsi dalla città senza regolare permesso del Direttore o dell'Ispettore-Economo.

Art. 78. — Nell'onorario assegnato agli Assistenti spirituali è compresa la elemosina delle messe che da essi debbonsi giornalmente celebrare, giusta la espressa disposizione testamentaria del Fondatore.

CAPITOLO IX.

Sorvegliante.

Art. 79. — Il sorvegliante distribuisce giornalmente il lavoro al personale di servizio ed esercita un'assidua vigilanza su di esso, affinchè adempia fedelmente e con accuratezza le mansioni affidategli.

Art. 80. — Sorveglia a che siano mantenuti l'ordine, la tranquillità, la pulitezza dei ricoverati e dello stabilimento.

Art. 81. — Tiene informato l'Ispettore-Economo delle mancanze e delle indisciplinatezze dei ricoverati e di tutto il personale di servizio.

Art. 82. — Abita il luogo e veste, quando è in servizio, l'uniforme.

Art. 83. — Al sorvegliante può essere concessa dall'Ispettore-Economo, sentito il Direttore, una vacanza di 10 giorni.

Art. 84. — Egli è nominato in via di prova dal Delegato, salvo la nomina definitiva del Consiglio dopo sei mesi di esperimento favorevole.

CAPITOLO X.

Guardarobiera.

Art. 85. — La guardarobiera ha la consegna della guardaroba e ne risponde verso l'Ispettore-Economo; è coadiuvata da giornalieri che si assumono a norma del bisogno; dirige i lavori di queste e i lavori che si eseguono dalle ricoverate per conto del Pio Albergo.

Art. 86. — Provvede all'apprestamento ed alla manutenzione del vestiario delle ricoverate e di tutta la biancheria del Pio Albergo; riceve dall'Economo la merce occorrente, in seguito a domanda giustificata, e ne rende conto.

Art. 87. — Sorveglia la sala di lavoro delle ricoverate.

Art. 88. — La guardarobiera è assunta in prova dal Delegato per sei mesi, salvo la nomina definitiva che spetta al Consiglio.

A lei può essere concessa dall'Ispettore-Economo una vacanza di 10 giorni.

Art. 89. — Deve prestare una malleveria di L. 1000.

CAPITOLO XI.

Personale di servizio.

Art. 90. — Tutti gli inservienti alloggiano nello Stabilimento.

Art. 91. — Si attengono strettamente a quanto viene loro ordinato dall'Ispettore-Economo.

Art. 92. — Non possono assentarsi dallo Stabilimento, se

non nelle ore fissate, fatta eccezione pei casi urgenti e giustificati, nei quali devono munirsi di permesso scritto dell'Ispettore-Economo.

Art. 93. — Gli inservienti, se ammalati, saranno curati nelle infermerie dello Stabilimento colla riduzione del salario a metà; il Delegato potrà, in casi speciali, derogare a questa disposizione, riferendone, però tosto al Consiglio, per la sua approvazione.

Art. 94. — Agli inservienti è proibito ogni sorta di giuoco fra loro e coi ricoverati. È loro vietato chiedere o ricevere mancie da chicchessia, nè prestiti di robe o danaro dai ricoverati. Non possono neppure ricevere in custodia robe o denari, nè accettare alimenti sopravanzati ai ricoverati.

Art. 95. — Le negligenze e le mancanze degli inservienti vengono punite coll'ammonizione, coll'impedire loro l'uscita dal Pio Albergo nelle ore di libertà, colla trattenuta del soldo e col licenziamento.

Art. 96. — Potrà essere loro concessa dall'Ispettore-Economo una vacanza non superiore ai cinque giorni.

CAPITOLO XII.

Infermieri.

Art. 97. — Gli infermieri d'ambo i sessi sono subordinati alla prima infermiera. Tutti devono ubbidienza e rispetto ai Medici, all'Ispettore-Economo e agli Assistenti spirituali.

Art. 98. — La prima infermiera ha cura speciale della aereazione, del riscaldamento e della pulitezza delle infermerie, della buona tenuta dei letti, della distribuzione del vitto e della somministrazione dei medicamenti, dell'osservanza degli orari e dei turni di guardia per parte di tutti gli infermieri.

Art. 99. — Gli infermieri prestano servizio nelle sale loro assegnate; non possono assentarsi dal comparto prima che siano finite le due visite del mattino e del pomeriggio, dovendo seguire il Medico per tutta la durata di esse.

Art. 100. — Assunto il servizio, non possono abbandonarlo nè farsi sostituire da altri, nè assentarsi dalle sale, e molto meno dal Pio Albergo, senza permesso dell'Ispettore-Economo.

Art. 101. — Quelli che escono nelle ore di riposo fanno la consegna dei malati agli altri che subentrano nel servizio, comunicando loro gli ordini ricevuti dai curanti. Le infermerie non debbono mai restare scoperte e quando avvenisse a qualche infermiere di doversi allontanare per bisogno di servizio, deve invitare i colleghi vicini a sostituirlo per il momento, e questi sono obbligati a prestarsi.

Art. 102. — La condotta ed il contegno degli infermieri devono essere incensurabili, ed improntati a sentimenti di umanità, carità ed amorevolezza.

Art. 103. — Gli infermieri debbono consegnare alla prima infermiera, perchè li rimetta all'Economato, gli effetti preziosi, i denari e le carte che trovassero presso un ammalato aggravato.

Art. 104. — Appena rendesi defunto un ricoverato, essi ne danno avviso ai rispettivi curanti, senza la cui ispezione e dichiarazione non può essere eseguito verun trasporto del cadavere.

Art. 105. — Durante il periodo di osservazione dei cadaveri nelle sale, gli infermieri debbono a quando a quando visitarli per vedere se mai dessero segno di vita, nel qual caso chiamano all'istante il soccorso del medico.

Art. 106. — Agli infermieri sono applicabili gli art. 93, 94, 95, 96.

Art. 107. — Il trasporto dei cadaveri nella cella mortuaria viene per turno eseguito dagli infermieri, che devono pure prestar l'opera loro quando i medici compiono autopsie.

CAPITOLO XIII.

Custode.

Art. 108. — Il custode ha la guardia della porta e della sala d'aspetto; tanto l'una che l'altra devono essere aperte e chiuse nelle ore determinate dall'Ispettore-Economo.

Art. 109. — Non lascia uscire ricoverati ed inservienti se non nei giorni e nelle ore stabiliti, salvi i permessi speciali scritti o gli ordini rilasciati dall'Ispettore-Economo.

Art. 110. — In vigila, sotto la sua responsabilità, affinché nessuno esporti od importi effetti tanto di ragione privata che del Luogo Pio, per cui presentandosi alla porta qualunque individuo avente carico, non lo lascia passare se non è munito di permesso dell'Ispettore-Economo.

Art. 111. — Deve impedire l'entrata nelle singole sezioni dello Stabilimento a persone estranee, quando non siano munite di permesso scritto dall'Ispettore-Economo, fatta eccezione pei giorni di giovedì e domenica nei quali è libero l'ingresso agli esterni per la visita alle infermerie nelle ore stabilite.

Art. 112. — Sorveglia le sale d'aspetto nelle ore in cui vi si recano i ricoverati.

Art. 113. — Non si assenta dallo stabilimento, nè può farsi supplire nelle mansioni se non con permesso dell'Ispettore-Economo.

Art. 114. — Al custode sono applicabili gli Art. 93, 94, 95 e 96.

Art. 115. — Egli veste l'abito uniforme.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni generali.

Art. 116. — Il Direttore, l'Ispettore-Economo e l'Applicato, i Medici-aiutanti e gli Assistenti spirituali sono nominati dal Consiglio di regola in seguito a pubblico concorso, e si ritengono quali impiegati effettivi, soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nell'amministrazione patrimoniale, e hanno diritto a trattamento di pensione secondo le norme ad essi applicabili.

Art. 117. — In relazione all'art. 27, e fermo il disposto coll'ultimo capoverso dell'art. 140 del Regolamento per gli Uffici patrimoniali, sono accordati permessi annuali di vacanza nella seguente misura: al Direttore, giorni 40; all'Ispettore Economo, ai Medici-Aiutanti ed agli Assistenti spirituali giorni 30; all'Applicato giorni 21.

Art. 118. — Il sorvegliante, il custode, la guardarobiera, gli inservienti e gli infermieri non hanno diritto a pensione non essendo ritenuti impiegati in pianta stabile, salvo il disposto dell'art. 124 del Regolamento per gli uffici patrimoniali.

Art. 119. — Coll'assenso del Delegato e sentito il parere dell'Ispettore-Economo, la nomina e il licenziamento del custode e degli inservienti ed infermieri sono fatti dal Direttore, salva la ratifica del Consiglio.

Art. 120. — Ogni aspirante deve presentare alla Direzione del Pio Albergo una istanza corredata dalla fede di nascita, dal certificato di superato vaiolo o di subita vaccinazione, dall'attestato di sana costituzione fisica, dalla fedina criminale o da una dichiarazione di buona condotta emessa dal Sindaco o da persona notoria, da cui emerga anche il domicilio od il

ricapito in città e il suo stato di famiglia, e dai certificati scolastici con la dichiarazione di assoggettarsi anche ad un esame speciale in prova di saper leggere, scrivere e fare le quattro operazioni elementari di aritmetica.

Art. 121. — Gli aspiranti debbono essere sani, robusti, di conveniente statura e scevri d'ogni difetto o deformità.

Art. 122. — Non si accettano le domande degli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno, od abbiano oltrepassato il 35° anno di età, a meno che provengano da altro degli istituti governati dal Consiglio.

Art. 123. — Il Direttore, oltre al riscontrare la validità dei documenti prodotti, si assicura in ogni miglior modo che l'aspirante riunisce alla buona fisica costituzione le desiderate qualità intellettuali e morali.

Art. 124. — Gli impiegati devono disimpegnare tutte quelle incombenze che pel buon andamento del servizio venissero loro assegnate dal Delegato e sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti dal Consiglio.

CAPITOLO XV.

Disposizioni transitorie.

Art. 125. — Gli impiegati ed inservienti del Pio Albergo Trivulzio conservano la posizione attuale con gli obblighi e doveri inerenti e con gli onorari, salari ed emolumenti quali risultano dal bilancio 1899.

Però, il Medico primario e l'Economo, venendo nominati il primo Direttore e il secondo Ispettore-Economo giusta il presente Regolamento, avranno, oltre l'onorario e gli emo-

lumenti ora in corso, un assegno annuo, non valutabile agli effetti della pensione, nei modi e nella misura che saranno deliberati dal Consiglio.

Addì 24 Marzo 1899.

IL PRESIDENTE

D. AMBROGIO CARNELLI

I CONSIGLIERI

Bertarelli D. Ambrogio, *Delegato*

Baslini Avv. Antonio

Cornaggia Conte Carlo Ottavio

De Marchi Prof. Emilio

Greppi Nob. Ing. Leopoldo

Mannati Cav. Filippo

RUOLO

del personale addetto al PIO ALBERGO TRIVULZIO

(Deliberazione del Consiglio 24 Marzo 1899, approvata il 17 Maggio 1899 dalla Giunta Prov. Ammin.)

IMPIEGHI	Annualità degli Stipendii		Numero di ciascuna Categ.	Importi		Emolumenti
	Lire	c.		Lire	c.	
Direttore - Medico-chirurgo primario	2.200	—	1	2.200	—	Abitazione e spurgo della biancheria anche per la famiglia.
Ispettore - Economo	2.800	—	1	2.800	—	idem
Applicato all'Uff. d'Ispett. Ec.	2.000	—	1	2.000	—	— —
1° Medico-chirurgo ajutante	1.400	—	1	1.400	—	Abitazione e spurgo della biancheria anche per la famiglia.
2° » » »	1.200	—	1	1.200	—	idem.
1° Assistente spirituale . .	1.900	—	1	1.900	—	idem
2° » » »	1.900	—	1	1.900	—	idem
Sorvegliante	1.000	—	1	1.000	—	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Guardarobiera	1.400	—	1	1.400	—	— —
Cuoco a L. 2.10 al giorno	766	50	1	766	50	Alloggio, vitto, vestiario e spurgo della biancheria.
Sotto cuoco. . . » 1.80 »	657	—	1	657	—	idem
Cantiniere . . » 2.10 »	766	50	1	766	50	idem
Capo inferm. ^{sa} » 1.20 »	438	—	1	438	—	idem
Infermieri . . » 1.60 »	584	—	4	2.336	—	idem
Prima inferm. ^{sa} » 1.00 »	365	—	1	365	—	idem
Infermiere . . » 0.75 »	273	75	7	1.916	25	idem
Inservienti . . » 1.50 »	547	50	10	5.475	—	idem
Custode . . . » 3.00 »	1.095	—	1	1.095	—	Alloggio, riscaldamento, vestiario e spurgo della biancheria anche per la famiglia.



